REGIONE BASILICATA

Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti

Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)

I Parte
PREMESSA

Gennaio, 2016

Progettazione:
Raggruppamento Temporaneo di Imprese

SINTESI - Mandataria
TERRARIA – Mandante
SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA – Mandante
ARS AMBIENTE – Mandante
POLIEDRA – Mandante

GRUPPO DI LAVORO - RTI SINTESI SRL

(in attuazione del contratto di appalto, rep. n. 16252 del 16.07.2015, registrato a Potenza il 21.07.2015 al n. 982 e svolto sotto il coordinamento della Direzione Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti)

PROJECT MANAGER

Ing. Walter Giacetti

RAPPRESENTANTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dott. Riccardo Venturi

ACQUISIZIONE ED AGGIORNAMENTO DATI

Coordinamento e supervisione

Dott. Giorgio Ghiringhelli

Gruppo di lavoro

Dott. Michele Giavini

Dott.sa Silvia Colombo

Collaboratori

Dott. Geol. Pompeo Limongi

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PIANO DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Coordinamento e supervisione

Dott. Riccardo Venturi

Gruppo di lavoro

Dott. Enzo Favoino

Dott. Alberto Confalonieri

Dott. Ing. Stefania Muraro

Dott. Ing. Laura Betelli

Dott. Francesco Boyer

Dott. Giuseppe Maffeis

Dott.sa Alice Bernardoni

Collaboratori

Dott.sa Marzia Tremonti

Dott.sa Arch. Mariangela Santarsiero

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PIANO AMIANTO

Coordinamento e supervisione

Dott. Giorgio Ghiringhelli

Gruppo di lavoro

Dott. Michele Giavini

Ing. Massimiliano Ferioli

PIANO DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Coordinamento e supervisione

Prof. Ing. Mentore Vaccari

Gruppo di lavoro

Dott. Ing. Massimiliano Ferioli

Dott. Ing. Silvia Sbaffoni

Dott. Ing. Pierpaolo Tedesco

Collaboratori

Dott. Ing. Salvatore La Grotta

Dott. Ing. Gerardo Marmo

Dott. Ing. Anna Montagnini

Dott. Ing. Rosita Morena

Dott. Ing. Martina Stolfini

SUPPORTO NORMATIVO

Dott. Avv. Mara Chilosi

Dott. Avv. Andrea Martelli

Dott. Avv. Daniela Camici

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Coordinamento e supervisione

Dott.Giuseppe Maffeis

Gruppo di lavoro

Dott. Alberto Parisi

Dott. Michele Berti

Ing. Daniele Roncolato

Dott. Gianfranco Gignina

Ing. Salvatore Greco

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Coordinamento e Supervisione

Prof. Ing. Eliot Laniado

Estensione degli elaborati di VAS e VIC

Dott. Ing. Elisa Amodeo

Dott. Ing. Silvia Arcari

Dott. Ing. Diego Ciccarelli

Dott. Ing. Valerio Paruscio

Dott. Carlotta Sigismondi

Dott. Ing. Luca Tomasini

Dott. Enrica Zucca

0. Premesse 6

0.0 Obiettivi e contenuti del piano 6

0.0.0. Obiettivi del PRGR 6

0.0.1. Organizzazione dei documenti di Piano 7

0.1 Iter di redazione del nuovo PRGR 8

0.2 Riferimenti normativi 10

0.3 Glossario e acronimi 14

0. PREMESSE

0.0 OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO

0.0.0. Obiettivi del PRGR

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

La pianificazione della gestione dei RU fa propri gli obiettivi e le priorità definite dalla normativa, rafforzate e implementate nell'ambito della "Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020", approvata con l'art. 47 della LR n. 4/2015 e che impegna la Regione Basilicata a definire e realizzare una serie di azioni integrate volte tra le altre cose a:

a) massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali e di energia ed il riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l'anno 2020;

b) proteggere l'ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi legati alla produzione e alla gestione dei rifiuti.

In particolare il Piano prevede, oltre alla prevenzione, la massimizzazione del recupero di materia, anche per il RUR.

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Gli obiettivi per la migliorare la gestione dei rifiuti speciali all'interno del PRGR sono categorizzabili nelle seguenti fattispecie:

- sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;
- invio a recupero dei flussi di rifiuti che attualmente sono inviati a smaltimento;
- effettuare una corretta separazione dei rifiuti alla fonte;
- ridurre la quantità e pericolosità dei RS prodotti.

PIANO DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Il Piano Regionale di Bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione, previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la Regione provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.

I principali obiettivi del Piano sono così riassumibili:

- sviluppare e aggiornare l'anagrafe regionale dei siti oggetto di procedimento di bonifica, mediante: l'identificazione di nuovi siti contaminati rispetto a quelli identificati nel precedente Piano; la predisposizione di una scheda anagrafica per ciascun sito di competenza nazionale, regionale e comunale; il monitoraggio dello stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica; l'inserimento in anagrafe delle procedure di bonifica di nuova attivazione;
- definire le priorità di intervento sui siti contaminati pubblici e la relativa pianificazione economico-finanziaria, mediante: l'identificazione delle metodologie idonee a stabilire criteri di priorità di intervento sui siti contaminati non ancora oggetto di intervento di bonifica/messa in sicurezza; la programmazione e definizione dei costi relativi alle attività di messa in sicurezza e/o bonifica dei siti contaminati pubblici; la definizione dei costi degli

interventi di caratterizzazione e/o analisi di rischio dei siti pubblici potenzialmente contaminati.

PIANO AMIANTO

Il principale obiettivo che la Regione intende raggiungere è fare sì che tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con amianto si adoperino affinché l'amianto, sotto qualsiasi forma, venga eliminato dal territorio regionale entro 20 anni dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano, attraverso i seguenti strumenti:

- proseguire l'incentivo economico alla rimozione dell'amianto già avviato con la l.r. 42/2015, incrementandone la dotazione finanziaria;
- proseguire le attività di censimento e mappatura dell'amianto previste;
- valutare eventuali metodi alternativi, già sperimentati, di smaltimento dell'amianto;

Allo scopo, la Regione, di concerto con gli altri Enti competenti, avvierà:

1. L'attività di censimento della presenza di amianto attraverso percorsi di autonotifica e realizzabile attraverso una procedura documentale o informatizzata ed online attraverso la quale l'utente pubblico o privato,
2. La rimappatura, secondo quanto previsto dal D.M. n.101 del 18 marzo 2003 delle coperture in cemento amianto sul territorio regionale ad esempio mediante sensore iperspettrale MIVIS del CNR.
3. La creazione di un GIS SIT appositamente implementato e individuato come strumento per la gestione del monitoraggio continuo,
4. La continua implementazione del portale web che oltre ad ospitare la suddetta procedura informatica sarà anche uno dei canali preferenziali di diffusione, condivisione ed acquisizione delle informazioni che concorrono a rappresentare il problema alla popolazione e alle Istituzioni, fornendo anche i mezzi per il suo riconoscimento, gestione e trattamento.

0.0.1. Organizzazione dei documenti di Piano

L'organizzazione e presentazione degli argomenti del Piano segue, con alcune modifiche non sostanziali, l'articolazione dell'indice definito nel *Documento propedeutico di indirizzo per l'aggiornamento e l'adeguamento del PRGR* approvato con DGR n. 641 del 22 maggio 2012.

Nello specifico il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti è strutturato in diverse relazioni i cui contenuti sono sintetizzati di seguito:

- **I PARTE: PREMESSE**.
  È il presente documento, riporta i principali obiettivi del Piano, una sintesi dei contenuti e dell'articolazione dei documenti, una sintesi dell'iter di redazione ed approvazione, i riferimenti normativi e un glossario di riferimento.
- **II PARTE: PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – Relazione di Piano**.
  Riporta l'analisi dello stato di fatto e lo scenario pianificato per la gestione dei Rifiuti Urbani, con l'eccezione degli aspetti relativi all'analisi della situazione relativa alla gestione delle raccolta differenziate e alle direttive per il loro sviluppo.
- **II PARTE: PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – Direttive per lo sviluppo delle raccolte differenziate**
  Analizza e restituisce i dati sulla raccolta differenziate e quelli sul territorio della Regione Basilicata. Definisce le direttive per lo sviluppo delle raccolta differenziate e uno proposta sugli strumenti incentivanti per accompagnarlo.
- **III PARTE: PIANO DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**
  Analizza la situazione relativi alla gestione degli imballaggi e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi di legge.
- **IV PARTE: PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

Include un'analisi di dettaglio della produzione, del trattamento e dei flussi dei rifiuti speciali, per gruppi di rifiuti, e delinea gli obiettivi finalizzati alla minimizzazione della quantità e della pericolosità.

- **V PARTE: PIANO DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI**
  Descrive lo stato di attuazione del precedente Piano e l'evoluzione del quadro legislativo. Illustra i contenuti dell'Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica e lo stato di contaminazione del territorio regionale. Descrive le metodologie di valutazione comparata del rischio nonché la programmazione degli interventi sui siti di competenza pubblica.
- **VI PARTE: PIANO AMIANTO**
  Valuta le criticità legate alla presenza di amianto sul territorio, stima i quantitativi ancora da rimuovere e identifica gli oneri economici per la completa rimozione e smaltimento a medio termine.

0.1 ITER DI REDAZIONE DEL NUOVO PRGR

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale", parte IV art. 199 dispone che le Regioni predispongano ed adottino i piani regionali di gestione dei rifiuti per l'approvazione dei quali si applica la procedura di cui alla parte II, art. 6 in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Il comma 8 dell'art. 199 stabilisce che l'approvazione o adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti dovesse avvenire entro il 12 dicembre 2013 e il comma 10 del medesimo articolo dispone che le Regioni provvedano, sentite le Province, a valutare la necessità di aggiornamento del suddetto Piano ogni sei anni. Lo stesso articolo, disciplina i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti, prescrivendone il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale e previsti dalla normativa vigente.

La norma regionale di riferimento in materia di gestione rifiuti e bonifiche è la L.R. n° 6/2001 "Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano", attuativa dell'allora vigente D.Lgs. n° 22/1997 e contestualmente alla quale veniva approvato il Piano regionale gestione rifiuti (art. 4, comma 2). I contenuti del Piano regionale sono previsti dall'art. 8, mentre l'art. 9 ne disciplina la procedura di approvazione, stabilendo al comma 5 che "Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragionai normative o tecnico-scientifiche che determinano la necessità o convenienza di modificarlo sia in modo globale, che attraverso una variante di carattere generale".

Con DGR n. 641 del 22 maggio 2012 ("Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.): approvazione primi indirizzi e criteri per aggiornamento Piano regionale di gestione dei rifiuti e disposizione per redazione documenti preliminari") è stata disposta la redazione a cura del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti di:

- un documento propedeutico di indirizzo per l'aggiornamento e adeguamento del PRGR (rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali, imballaggio, PCB, bonifica da amianto, bonifiche siti contaminati);
- indirizzi preliminari per il Rapporto Ambientale.

Il "Documento propedeutico di indirizzo per l'aggiornamento e l'adeguamento del PRGR" e il "Rapporto Ambientale Preliminare" sono poi stati approvati con DGR n. 1631 del 27 novembre 2012.

Con la medesima delibera è stata avviata, in conformità all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Ai sensi degli artt. 11-18 del D.Lgs. n. 152/2006 e in coerenza con la procedura di adozione e approvazione del PRGR prevista dalla L.R. n. 6/2001, il procedimento di valutazione ambientale

strategica (VAS) dell'aggiornamento e adeguamento del PRGR può essere suddiviso nelle seguenti fasi (per un maggior dettaglio si rimanda a quanto riportato nel Rapporto Ambientale):

FASE PRELIMINARE VAS

FASE I: L'Autorità Procedente, dopo aver proceduto alla **predisposizione del Documento propedeutico di indirizzo per l'aggiornamento e l'adeguamento PRGR e del Rapporto Preliminare Ambientale**, approvati con D.G.R. 1631/2012, ha presentato l'istanza di VAS, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), all'Autorità Competente in materia di VAS.

FASE II: Avvio delle **procedure di consultazione VAS** di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 (e s.m.i.): l'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in merito ai contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale e del Documento propedeutico di indirizzo per l'aggiornamento e l'adeguamento PRGR, al fine di definire le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (riportati in All. 1 al Documento di Scoping, Bollettino Ufficiale della Basilicata n. 46 del 16/12/12).

FASE III: L'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale e il Documento propedeutico di indirizzo per l'aggiornamento e l'adeguamento PRGR ai **soggetti competenti in materia ambientale per acquisirne il parere**, con nota prot. n. 0038923/75AB del 28/02/2013.

FASE IV: La **fase preliminare** di VAS è terminata il 23/5/13 con la trasmissione da parte dell'Autorità Competente all'Autorità Proponente dei pareri pervenuti, unitamente ai contributi dell'Ufficio stesso, per la redazione del Rapporto Ambientale definitivo e del Piano di Gestione dei Rifiuti.

FASE V: Redazione della documentazione tecnica: **è stato predisposto il PRGR**, compresi i relativi Piani Stralcio, e **il Rapporto Ambientale**, comprendente anche la Valutazione di incidenza e la Sintesi non tecnica.

PROCEDIMENTO VAS

FASE VI: Adozione del progetto di Piano e pubblicazione. Secondo quanto previsto dell'art. 9, comma 1 e 2, della R.L. 6/2001, la Giunta regionale adotta un "progetto di Piano" e lo invia a Comuni, alle Province, alle Comunità Montane, perché esprimano il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta. Contestualmente i relativi documenti di Piano e VAS sono trasmessi all'Autorità Competente per la VAS, congiuntamente a copia della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di consultazione pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

FASE VII: Attività di consultazione e partecipazione. Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque può prendere visione del "progetto di Piano" e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) ed in ottemperanza dei principi di economicità, di coordinamento e di semplificazione dei procedimenti amministrativi richiamati nello stesso articolo. In questa fase dovrà essere garantita la massima pubblicità del Piano.

FASE VIII: Istruttoria e parere motivato. L'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la consultazione.

FASE IX: Adozione del Piano. Il piano ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione del piano, la Giunta Regionale, che **adotta il Piano** ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n° 6/2001 (e s.m.i.). La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate

indicando la sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Il provvedimento di adozione dovrà essere accompagnato, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n° 152/2006, da una **dichiarazione di sintesi** in cui sono illustrate in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, delle risultanze delle consultazioni e delle eventuali prescrizioni del parere motivato dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, le ragioni delle scelte di Piano anche alla luce delle possibili alternative individuate e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del D. Lgs. n° 152/2006.

FASE X: Approvazione del Piano. Il Piano adottato viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. n° 6/2001.

FASE XI: Pubblicazione del Piano sul BUR. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. 6/2001.

L'**Autorità Procedente/Proponente** per l'approvazione del PRGR, individuata con D.G.R. n° 641/2012, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n° 152/2006, è l'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata.

L'**Autorità Competente in materia di VAS e valutazione di incidenza (VIC)**, individuata con D.G.R. n°1631/2012, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n° 152/2006, è l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata.

0.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La **direttiva 2008/98/CE** del Parlamento Europeo del Consiglio costituisce la norma quadro in materia di gestione dei rifiuti. Gli artt. 28 e 29 introducono, rispettivamente, i Piani di gestione dei rifiuti e i Programmi di prevenzione dei rifiuti, che devono essere adottati dagli Stati membri.

L'art. 28 prevede che gli Stati membri predispongano i piani di gestione dei rifiuti, precisando che i medesimi devono coprire l'intero territorio geografico.

I suddetti piani devono analizzare la situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della direttiva.

I Piani di gestione dei rifiuti devono contenere tra gli altri almeno i seguenti elementi:

a) individuazione di tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, indicazione dei rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;
b) descrizione dei sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c) valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi dell'articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;
d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione.

Il Piano di gestione dei rifiuti può poi contenere ulteriori elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;
d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro bonifica.

I Piani di gestione dei rifiuti si devono infine conformare alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui alla direttiva 94/62/CE e alla strategia onde procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui alla direttiva 1999/31/CE.

Il successivo art. 29 della direttiva stabilisce poi che gli Stati membri devono adottare Programmi di prevenzione dei rifiuti che possono successivamente essere anche integrati nei Piani di gestione dei rifiuti o, in alternativa, in altri Programmi di politica ambientale.

I Programmi di prevenzione dei rifiuti devono fissare gli obiettivi di prevenzione e precisare le misure di prevenzione esistenti.

Lo scopo – dichiarato dalla direttiva – di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

La direttiva 98/2008/CE è stata recepita dall'ordinamento italiano con il **D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205**, che ha modificato la **Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152**.

L'Art. 196 del D.Lgs. n. 152/2006 definisce le "*Competenze delle Regioni*", individuando tra queste:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

d) …

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

j) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

k) …

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) …

L'Art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 definisce le modalità di approvazione dei "*Piani regionali*", prevedendo che questa avvenga applicando la procedura di cui alla Parte II del medesimo D.Lgs. in materia di Vas.

Il comma 3 dello stesso articolo definisce i contenuti dei Piani regionale, stabilendo che essi *comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della Parte quarta del presente decreto.*

Il comma 3 stabilisce che i Piani prevedano inoltre:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le Regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) *la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;*

l) *i criteri per l'individuazione, da Parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);*

m) *le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;*

n) *le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;*

o) *la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;*

p) *le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;*

q) *il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*

r) *un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.*

Il comma 4 prevede che il Piano possa anche contenere, *tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:*

a) *aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;*

b) *valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;*

c) *campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.*

Il comma 5 stabilisce che il *Piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente*.

Il comma 6 prevede che costituiscano *parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:*

a) *l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);*

b) *l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;*

c) *le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;*

d) *la stima degli oneri finanziari;*

e) *le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.*

0.3 GLOSSARIO E ACRONIMI

Termine	Acronimo	Definizione
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	AEE	Le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua
Autocompostaggio		Compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto
Catalogo europeo dei rifiuti	CER	Classificazione dei tipi di rifiuti secondo la direttiva 75/442/CEE (e successive modifiche: decisione 2000/532/Ce; decisione 2014/955/Ue). I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo. I codici CER si dividono in non pericolosi e pericolosi; i secondi vengono identificati graficamente con un asterisco "*" dopo le cifre.
Centro di raccolta	CCR	Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con DM 8/04/2008 così come modificato dal DM 13/05/2009
Circuito organizzato di raccolta		Sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione
Combustibile solido secondario	Css	Il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale
Compostaggio di comunità		Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti
Compost di qualità		Prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni
Deposito		Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini

Termine	Acronimo	Definizione
temporaneo		del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006.
Digestato di qualità		Prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano	FORSU	Altrimenti detto "umido". Residui di cibo o preparazioni alimentari e frazioni assimilabili, come carta per alimenti sporca di residui alimentari raccolto in modo differenziato (è parte del "Rifiuto organico").
Gestione		La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento., nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.
Gestione integrata dei rifiuti		Il complesso delle attività, ivi compresa quella di "spazzamento delle strade", volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti
Oli usati		Qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici
Preparazione per il riutilizzo		Le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento
Prevenzione		Misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti
Produttore di rifiuti		Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
Raccolta		Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei "centri di raccolta", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
Raccolta differenziata	RD	La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
Recupero		Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
Riciclaggio		Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

Termine	Acronimo	Definizione
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche'	RAEE	Le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi , abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.
Rifiuto		Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
Rifiuto Biodegradabile	RUB	Qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
Rifiuto biostabilizzato		Rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità.
Rifiuto contenente amianto	RCA	Gruppo di vari rifiuti con codice CER che fa riferimento alla presenza di amianto, quasi tutti pericolosi: in questo Piano, considerati i CER 150111, 170601, 170605, 101309, 101310, 060701, 061304, 160212, 160111
Rifiuto organico		Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato
Rifiuto pericoloso		Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006
Rifiuto speciale	RS	a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c. b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
Rifiuto urbano	RU	a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso

Termine	Acronimo	Definizione
		pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Rifiuto Urbano Residuo	RUR	Rifiuto urbano indifferenziato prodotto a valle delle raccolte differenziate
Rigenerazione degli oli usati		Qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli
Riutilizzo		Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti
Smaltimento		Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento
Sottoprodotto		Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2
Sottovaglio		Frazione fine derivante dalle operazioni di tritovagliatura del RUR, ad alto contenuto di frazione organica.
Sovvallo		Frazione grossolana derivante dalle operazioni di tritovagliatura del RUR, a basso contenuto di frazione organica.
Spazzamento delle strade		Modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito
Stoccaggio		Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta.
Trattamento		Operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento
Verde		Altrimenti detto “sfalci e ramaglie”. Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi raccolti in modo differenziato (è parte del “Rifiuto organico”)

Termine	Acronimo	Definizione
Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica		Analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06
Bonifica		L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale

Termine	Acronimo	Definizione
		o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
Campione di fondo naturale		I campioni prelevati da aree adiacenti il sito nelle quali si ha la certezza di assenza di contaminazione derivante dal sito e da altre attività antropiche sono definiti campioni di fondo naturale. Sono utilizzati per la determinazione dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti per ognuna delle componenti ambientali rilevanti per il sito in esame
Concentrazioni soglia di contaminazione	CSC	I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati
Concentrazioni soglia di rischio	CSR	I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito
Condizioni di emergenza		Gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: - concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; - presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; - contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; - pericolo di incendi ed esplosioni
Inquinamento diffuso		La contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine
Messa in sicurezza d'emergenza	MISE	Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza (vedi voce glossario) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente
Messa in sicurezza operativa	MISO	L'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di

Termine	Acronimo	Definizione
		monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate
Messa in sicurezza permanente	MISP	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici
Misure di prevenzione		Le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia
Misure di riparazione		Qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi
Ripristino e ripristino ambientale		Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici
Siti di interesse nazionale	SIN	I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: - gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; - la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; - l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; - la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; - gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto La procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Termine	Acronimo	Definizione
Sito		Area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti
Sito con attività in esercizio		Un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonche' le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività
Sito contaminato		Un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati
Sito dismesso		Un sito in cui sono cessate le attività produttive
Sito non contaminato		Un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
Sito potenzialmente contaminato		Un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)

Termine	Acronimo	Definizione
Autorità competente per la VAS		Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva 2001/42/CE. Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, in tal caso: Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata
Autorità procedente		La pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma, in tal caso: Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata
Consultazione		L'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
Dichiarazione di sintesi		Documento nel quale l'autorità competente dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione, che deve essere pubblicato sul sito web dell'autorità competente ed accompagnare i documenti di Piano, dopo che è stato adottato. La dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma , come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato alla luce

Termine	Acronimo	Definizione
		delle alternative possibili individuate.
Parere motivato		Provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.
Pubblico		Il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus. L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a: individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale; definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.
Rapporto Ambientale	RA	Si intende parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I della Direttiva 2001/42/CE. Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.
Soggetti competenti in materia ambientale		Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi. L'autorità procedente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.
Sintesi non tecnica	SNT	Documento previsto dalla normativa sulla Vas capace di riassumere in un linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, le questioni, le valutazioni e le conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.
Studio di Incidenza		Studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sui siti Natura 2000 interessati, presentato dai proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito. Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97.
Valutazione Ambientale Strategica	VAS	Strumento introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE e recepito in Italia dal D. Lgs. 152/2006 per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. Ai sensi dell'art. 2 della citata direttiva s'intende Valutazione Ambientale l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.
Valutazione di Incidenza	VIC	La valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) secondo quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat", il cui scopo è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art. 2). Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza

Termine	Acronimo	Definizione
		comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti (art. 6 del DPR 120/2003, commi 1 e 2).